

Pubblicato il 28/04/2020

Sent. n. 1542/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2809 del 2014, proposto da [omissis], rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Giojelli, Aldo Natale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castel Volturno non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza di sospensione lavori n. [omissis] e dell'ordinanza di demolizione n. [omissis] emesse dal Comune di Castel Volturno;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 22 aprile 2020 la dott.ssa Viviana Lenzi e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art.84, comma 5, del D.L. 17.3.2020, n.18 e dell'art. 5 del Decreto Presidenziale n. 14/2020/Sede;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 – Con il presente ricorso, ritualmente notificato e depositato, [omissis] ha chiesto annullarsi il provvedimento prot. n. [omissis] a mezzo del quale il Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Castel Volturno ha ordinato la sospensione dei lavori abusivi relativi alla realizzazione di un muro di recinzione lungo mt. 25 ed alto mt. 2,50 munito di cancello carrabile scorrevole, nonché di due manufatti rinvenuti all'interno del fondo sito alla via, di cui il [omissis] è comodatario.

Con successiva ordinanza n. [omissis] è stata, poi, disposta la demolizione delle predette opere abusive, parimenti oggetto del presente giudizio.

1.2 - Il gravame è affidato ai seguenti motivi di censura:

- Violazione dell'art. 31 d.P.R. n. 380/01 – eccesso di potere per difetto di istruttoria: l'ordine di demolizione, intervenuto a distanza di quasi un anno da quello di sospensione dei lavori, non reca alcuna motivazione in merito all'interesse pubblico sotteso alla demolizione degli abusi.

- Violazione dell'art. 31 d.P.R. n. 380/01: il muro di recinzione è funzionale alla delimitazione della proprietà e non necessita per la sua realizzazione di permesso di costruire, ma di semplice di d.i.a. la cui mancanza determina la sola applicazione di sanzione pecuniaria.

2 - Il Comune di Castel Volturno non si è costituito.

3 - Alla pubblica udienza del 22 aprile 2020 calendarizzata in attuazione del Piano di riduzione dell'arretrato approvato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa in applicazione

dell'art. 16 delle norme di attuazione del c.p.a. ed è stata quindi introitata per la decisione, il ricorso è transitato in decisione.

4 - Il gravame è infondato.

4.1 - Quanto al primo motivo, si osserva che per consolidata giurisprudenza, *“tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia sono atti vincolati e, quindi, non richiedono una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale, né tampoco danno luogo ad alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il tempo non legittima o tollera (cfr., fino alla citata sentenza della Plenaria ex multis, Cons. St., IV, 31 agosto 2010 n. 3955; id., V, 11 gennaio 2011 n. 79; id., 27 aprile 2011 nn. 2497 e 2526, comunque mai per gli immobili abusivi ricadenti in aree soggette a vincolo paesaggistico; id., 27 agosto 2012 n. 4610; id., IV, 28 dicembre 2012 n. 6702; id., VI, 4 marzo 2013 n. 1268, 20 giugno 2013 n. 3367 e 4 ottobre 2013 n. 4907; id., IV, 4 marzo 2014 n. 1016; id., VI, 5 gennaio 2015 n. 13, per cui, ove s'annettesse rilievo al lungo tempo trascorso tra abuso e sanzione, sia pur al solo fine d'incidere sul quantum di motivazione richiesto alla P.A., si perverrebbe in via pretoria a delineare una sorta di “sanatoria extra ordinem” la quale opererebbe anche ove l'interessato non abbia potuto, o voluto avvalersi delle disposizioni normative in tema di sanatoria di abusi edilizi; id., V, 29 luglio 2016 n. 3435; id., VI, 30 giugno 2017 n. 3210)”,* così, da ultimo Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 21/4/2020 n. 2537.

Da quanto detto consegue evidentemente anche l'assoluta irrilevanza del tempo trascorso tra l'ordine di sospensione dei lavori e l'ordine di demolizione.

4.2 - Anche il secondo motivo è infondato.

Il ricorrente prospetta, con esclusivo riferimento al muro di recinzione, che esso non necessita di permesso di costruire, risultando, all'uopo, sufficiente la d.i.a., la cui mancanza comporta la sola applicazione di una sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 380/2001. Invoca a tal fine l'art. 878, primo comma, c.c. a mente del quale: *“Il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un'altezza superiore ai tre metri non è considerato per il computo della distanza indicata dall'art. 873”*.

Tale ultimo richiamo si palesa inconferente: quella contenuta nell'articolo 878 c.c. è norma finalizzata esclusivamente alla regolazione delle distanze tra gli edifici e individua il predetto limite di altezza esclusivamente in modo funzionalizzato allo scopo perseguito.

Ciò premesso, rispetto ai muri di cinta, effettivamente, il d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 non contiene indicazioni dirimenti, non chiarendo se trattasi di intervento assoggettabile a permesso di costruire quale nuova costruzione (ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera e) e 10 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) ovvero se sia sufficiente la denuncia di inizio di attività di cui all'articolo 22 del medesimo d.P.R. n. 380 del 2001.

“In materia, l'orientamento prevalente della giurisprudenza è nel senso che più che all'astratto genus o tipologia di intervento edilizio (sussumibile nella categoria delle opere funzionali a chiudere i confini sui fondi finitimi) occorre far riferimento all'impatto effettivo che le opere a ciò strumentali generano sul territorio: con la conseguenza che si deve qualificare l'intervento edilizio quale nuova costruzione (con quanto ne consegue ai fini del previo rilascio dei necessari titoli abilitativi) laddove esso si presenti idoneo a determinare significative trasformazioni urbanistiche e edilizie (es. Cons. Stato, VI, 4 luglio 2014 n. 3408). Più in generale la realizzazione di muri di cinta di modesto corpo e altezza è generalmente assoggettabile al solo regime della denuncia di inizio di attività di cui all'articolo 22 e, in seguito, al regime della segnalazione certificata di inizio di attività di cui all'art. 19 della l. n. 241 del 1990 (in tal senso: Cons. Stato, IV, 3 maggio 2011, n. 2621) laddove essi non superino in concreto la soglia della trasformazione urbanistico-edilizia, occorrendo - invece - il permesso di costruire, ove detti interventi superino tale soglia”, così TAR Abruzzo, sez. I, sent. 11/18/2018 n. 8.

Ed ancora, la realizzazione di un muro di recinzione necessita del previo rilascio del permesso a costruire allorquando, avuto riguardo alla sua struttura e all'estensione dell'area relativa, sia tale da

modificare l'assetto urbanistico del territorio, così rientrando nel novero degli "interventi di nuova costruzione" di cui all'art. 3, comma 1, lett. e) d.p.r. 380/2001 (cfr. Cassazione penale, sez. III, 6 ottobre 2016, n. 8693; Tar Venezia, sez. II, 21 giugno 2018, n. 663).

Tali conclusioni si attagliano perfettamente al caso di specie, in cui l'abuso sanzionato è un muro di recinzione lungo mt. 25 e alto mt. 2,50, munito di cancello carrabile scorrevole in ferro della larghezza di mt. 5, che è certamente qualificabile come opera muraria che incide in modo permanente e non precario sull'assetto edilizio del territorio.

Per tali motivi, il ricorso avverso l'ordinanza di demolizione non può essere accolto.

5 - Oltre che irricevibile per tardività, il ricorso avverso l'ordine di sospensione dei lavori (avverso cui non vengono, peraltro, mosse specifiche censure) è, altresì, inammissibile siccome proposto avverso un atto ormai privo di efficacia.

Ed invero costante giurisprudenza amministrativa ha sempre interpretato la disposizione di cui all'art. 27, comma 3, del D.P.R. n. 380 del 2001, nel senso che *“il potere di sospensione dei lavori edili in corso, attribuito all'Autorità comunale dall'art. 27 comma 3, D.P.R. n. 380 del 2001 -T.U. Edilizia-, è di tipo cautelare, in quanto destinato ad evitare che la prosecuzione dei lavori determini un aggravarsi del danno urbanistico; e alla descritta natura interinale del potere segue che il provvedimento emanato nel suo esercizio ha la caratteristica della provvisorietà, fino all'adozione dei provvedimenti definitivi. Ne discende che, a seguito dello spirare del termine di 45 giorni, ove l'Amministrazione non abbia emanato alcun provvedimento sanzionatorio definitivo, l'ordine in questione perde ogni efficacia, mentre, nell'ipotesi di emanazione del definitivo provvedimento sanzionatorio, è in virtù di quest'ultimo che viene a determinarsi la lesione della sfera giuridica del destinatario, con conseguente assorbimento dell'ordine di sospensione dei lavori”* - cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 giugno 2014, n. 3115, T.A.R. Milano, Sez. II, 20 gennaio 2015, n. 218.

6 - Nulla per le spese, stante la mancata costituzione del Comune di Castel Volturno.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte infondato ed in parte irricevibile.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2020 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams secondo quanto disposto dall'art.84, comma 6 del D.L. 17.3.2020, n.18 e dal decreto del Presidente del Tribunale n.14/2020/SEDE con l'intervento dei magistrati:

Francesco Gaudieri, Presidente

Gianmario Palliggiano, Consigliere

Viviana Lenzi, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Viviana Lenzi

IL PRESIDENTE

Francesco Gaudieri

IL SEGRETARIO